



**News n. 117 del 17 dicembre 2024
a cura dell'Ufficio del massimario**

Rimesse ancora una volta alla Corte di giustizia UE le questioni interpretative inerenti al riconoscimento delle qualifiche professionali sul titolo di specializzazione all'insegnamento di sostegno.

T.a.r. per il Lazio, sezione IV-ter, ordinanza 5 dicembre 2024, n. 21959 – Pres. R. Tricarico, Est. M. Gallo

Unione europea – Riconoscimento qualifiche professionali – Accesso alla professione di insegnante – Valutazione del percorso di formazione – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

Devono essere sottoposti alla Corte di giustizia UE i seguenti quesiti:

i) se l'art. 13 della direttiva 2005/36/UE come modificata dalla direttiva 2007/55/UE, letto alla luce dell'obiettivo comunitario della eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri e della libera circolazione degli insegnanti, debba essere interpretato nel senso che, con riguardo al riconoscimento infracomunitario delle qualifiche professionali, con particolare riferimento al titolo di specializzazione all'insegnamento sul sostegno, osti alla interpretazione ed applicazione di una normativa nazionale che consenta di considerare sussistenti le condizioni per il riconoscimento anche nel caso in cui il titolo di formazione specialistica acquisito nello Stato membro d'origine non permetta l'esercizio della corrispondente professione nel medesimo Stato e da questo non sia legalmente riconosciuto come titolo abilitante al ridetto esercizio;

ii) nel caso in cui l'art. 13 della direttiva 2005/36/UE come modificata dalla direttiva 2007/55/UE non abbia detto effetto ostativo, se le disposizioni del titolo III, capo I, della direttiva 2005/36 debbano, dunque, essere interpretate nel senso che le autorità competenti in materia di riconoscimento delle qualifiche, acquisita la relativa istanza, siano sempre e comunque tenute a valutare il contenuto di tutti i documenti presentati dalla persona interessata, idonei ad attestare la sua qualifica professionale, ancorché non abilitante nello Stato membro d'origine, nonché la conformità della formazione che essi attestano alle condizioni richieste per ottenere la qualifica professionale in questione nello Stato membro ospitante e, se del caso, applicare misure di compensazione"; (1)

(1) I. – Torna all'attenzione del T.a.r. per il Lazio la questione relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, con riferimento al titolo di specializzazione all'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna; l'ordinanza in rassegna ha posto due consequenziali quesiti di natura interpretativa, riguardo all'art. 13 della direttiva 2005/36/CE; l'ordinanza è stata pronunciata nell'ambito di una controversia avente ad oggetto altro provvedimento con cui

il Ministero dell'istruzione ha respinto una richiesta per il riconoscimento, ai sensi del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della direttiva 2005/36/CE, di un corso di specializzazione frequentato; in materia, si rintracciano le seguenti analoghe ordinanze di rimessione: T.a.r. per il Lazio, sez. IV-ter, 11 ottobre 2024, n. 17557 (oggetto di News UM n. 97 del 22 ottobre 2024); 17 giugno 2024, n. 12292 (oggetto della News UM n. 68 del 10 luglio 2024); 3 maggio 2024, n. 8867 (oggetto della News UM n. 55 del 29 maggio 2024, alla quale, in particolare, si rinvia per ogni ulteriore approfondimento); inoltre, si veda T.a.r. per il Lazio, sez. IV-ter, ord. 12 dicembre 2024, nn. 22483 e 22484; tutte le ordinanze riguardano titoli rilasciati, a seguito di corsi abilitanti al sostegno, conseguiti anche presso diverse Università, ma sempre in Spagna.

Successivamente alla pronuncia in rassegna, si veda T.a.r. per il Lazio, sez. IV-ter, ord. 12 dicembre 2024, nn. 22483 e 22484; tutte le ordinanze riguardano titoli rilasciati, a seguito di corsi abilitanti al sostegno, conseguiti presso diverse Università ma sempre in Spagna.

II. – Questo il percorso motivazionale:

- a) è ricordato, in sintesi, il quadro normativo di riferimento, tra cui la legge 11 luglio 2002, n. 148 recante la *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”*, nonché il d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, recante la *“Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”*;
- b) indi, il T.a.r. per il Lazio ha osservato che: *i)* con analoga ordinanza n. 8867 del 3 maggio 2024 la medesima sezione aveva già rimesso alla Corte di giustizia UE, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, identiche questioni interpretative; *ii)* il difensore di parte ricorrente ha tuttavia rappresentato la volontà di interloquire sulla questione dinanzi alla Corte di giustizia UE, sollecitando, pertanto, una formale rimessione delle questioni già rimesse anche in relazione al giudizio in esame; *iii)* in ragione della esigenza rappresentata dal difensore di parte ricorrente di interloquire direttamente sulle questioni già portate all’attenzione della Corte di giustizia UE, si è dunque reso necessario rimettere nuovamente le questioni *de quibus*, recanti le argomentazioni e le motivazioni, di cui alla ordinanza n. 8867 del 3 maggio 2024 (punto D), che quindi si intendono interamente richiamate.

III. – Va infine considerato quanto segue:

- c) sull’obbligo del rinvio pregiudiziale, qualora non sia concordata fra tutte le parti la possibilità della c.d. sospensione impropria, cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 22 marzo 2024, n. 4 (in *Foro it.*, 2024, III, 121, con nota di A. TRAVI, nonché oggetto della News UM n. 38 del 23 aprile 2024).